

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

Parte generale

Adottato con delibera del Cda del 26/01/2007

Aggiornato con delibera del Cda del 28/02/2018

Sommario

1. PREMESSA.....	6
1.1. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione	6
1.2. Definizioni.....	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	8
2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	8
2.2. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001	10
I. Le sanzioni pecuniarie.....	11
II. Le sanzioni interdittive.....	11
III. La confisca	12
IV. La pubblicazione della sentenza	13
2.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	13
3. STRUTTURA E ATTIVITA' DI ENGHOUSE ITALY	14
Consiglio di Amministrazione	15
Collegio Sindacale.....	16
4. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ENGHOUSE ITALY	17
4.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	17
4.2. Funzione del Modello	17
4.3. I lavori preparatori all'adozione del Modello	18
4.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	20
4.5. Adozione e aggiornamento del Modello	21
4.6. Modifiche ed integrazioni del Modello	22
4.7. Applicazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle Aree a Rischio.....	22
5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	22
5.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno	22
5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza interno	24
5.3. <i>Reporting</i> dell'OdV agli organi societari	26
6. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	26
6.1. Formazione del personale	26
6.3. Obblighi di vigilanza.....	27

7.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’OdV	27
7.1.	Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi	27
7.2.	Modalità delle segnalazioni	28
7.3.	Sistema delle deleghe.....	29
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	29
8.1.	Principi generali	30
8.2.	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	30
8.3.	Dipendenti	31
8.3.1.	Violazioni	31
8.3.2.	Sanzioni.....	32
8.4.	Dirigenti	34
8.4.1.	Violazioni	34
8.4.2.	Sanzioni.....	35
8.5.	Vertice Aziendale.....	36
8.5.1.	Violazioni	36
8.5.2.	Misure di tutela	37
8.5.3.	Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto.....	37
8.6.	Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	38
8.6.1.	Violazioni	38
9.	VERIFICHE PERIODICHE.....	39
9.1	Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:	39
10.	MODELLO E CODICE ETICO	39
A.1.	La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A.	41
A.2.	Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY	44
A.3.	Processi strumentali	46
A.4.	Principi generali di comportamento	46
A.5.	Protocolli specifici	48
A.6.	Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	49
	PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI.....	51
B.1.	La tipologia dei reati societari.....	51
B.2.	Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY	54
B.3.	Processi strumentali	55

B.4. Principi generali di comportamento	56
B.5. Protocolli specifici.....	59
B.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	59
PARTE SPECIALE C – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORIZICLAGGIO.....	61
C.1. La tipologia dei reati	61
C.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY	63
C.3. Processi strumentali	64
C.4. Principi generali di comportamento	64
C.5. Protocolli specifici.....	66
C.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	67
PARTE SPECIALE D – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	68
D.1. La tipologia dei reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	68
D.2. e D.3. Aree sensibili inENGHOUSE ITALY e processi strumentali	68
D.4. Principi generali di comportamento	68
D.5. Protocolli specifici.	74
D.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	74
PARTE SPECIALE E – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	75
E.1. La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati	75
E.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY.....	79
E.3. Processi strumentali	79
E.4 Principi generali di comportamento.....	80
E.5. Protocolli specifici.....	81
E.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	82
PARTE SPECIALE F – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	84
F.1. La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto di autore	84
F.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY.....	86
F.3. Processi strumentali	87

F.4. Principi generali di comportamento	87
F.5. Protocolli specifici.....	89
F.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	91
G.1. La tipologia dei delitti contro l’industria e il commercio.....	93
G.2.e G.3 Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e Processi strumentali	94
G.4. Principi generali di comportamento	94
G.5. Protocolli specifici.	96
G.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	96
H.1. La tipologia del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	97
H.2. e H.3 Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e processi strumentali	99
H.4. Principi generali di comportamento	99
H.5. Protocolli specifici.	99
H.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	100
I.1. La tipologia del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.....	101
I.2. e I.3. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e processi strumentali.....	102
I.4. Principi generali di comportamento	102
I.5. Protocolli specifici.....	103
I.6. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	103

1. PREMESSA

1.1. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di *corporate governance*, Enghouse Italy Srl si è determinata ad adottare un modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Nella stesura del Modello si è tenuto conto, oltre che dei principi e dei precetti contenuti nel "Codice Etico", anche delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" redatte da Confindustria.

Il Modello è stato ed è oggetto di costante aggiornamento in funzione dell'introduzione, nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di nuove fattispecie di reato e del conseguente potenziale ampliamento delle aree a rischio, oltre che in considerazione delle eventuali modifiche di natura operativa e/o organizzativa.

1.2. Definizioni

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a tutte le parti del Modello e che, in aggiunta ad altri eventuali termini definiti nella Parte Speciale, hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Area a Rischio: l'area di attività di ENGHOUSE ITALY nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Clients: i clienti di beni e servizi di ENGHOUSE ITALY che non rientrano nella definizione di Partner.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società.

Collaboratori: i collaboratori globalmente considerati, tra cui i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ENGHOUSE ITALY in forza di un contratto di consulenza, di prestazione occasionale d'opera, di collaborazione a progetto.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ENGHOUSE ITALY in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ENGHOUSE ITALY, ivi compresi i dirigenti.

D.lgs. 231/2001 o il **Decreto:** il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, etc..

Esponenti Aziendali: Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti di ENGHOUSE ITALY.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi di ENGHOUSE ITALY che non rientrano nella definizione di Partner.

ENGHOUSE ITALY: Enghouse Italy Srl

Incaricati di un pubblico servizio: i soggetti che, ai sensi dell'art. 358 c.p., *"... a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o **OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parte Speciale: l'insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello.

Partner: le controparti contrattuali con le quali ENGHOUSE ITALY addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzio, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con ENGHOUSE ITALY nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: i soggetti che, ai sensi dell'art. 357 c.p., *“esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Reato: la fattispecie di reato alla quale si applica la disciplina prevista dal Decreto.

Società: ENGHOUSE ITALY.

Stakeholder (o *“portatore di interesse”*): tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con ENGHOUSE ITALY, come i soci, i Destinatari, i Clienti, i Fornitori e i Partner, gli Enti e le autorità cui ENGHOUSE ITALY fa riferimento nel suo operare e, più in generale, tutti quei soggetti i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle attività di ENGHOUSE ITALY.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine a un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*¹, introducendo, a carico degli enti

¹ Prima della emanazione del Decreto era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto *“non personale”*. La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. proc. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

(segnatamente: gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto, da:

- A. soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizioni apicale);
- B. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto A) (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità a carico degli Enti, si tratta attualmente dei seguenti reati menzionati dal Decreto:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis1*);
- Reati societari (art. 25 *ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater1*);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- Abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);

Per una compiuta descrizione, nel dettaglio, di ogni singola fattispecie integrante reato presupposto ai fini del Decreto, si rinvia alla tabella dei reati/illeciti presupposto, costituente l'**allegato n. 1** alla presente parte generale del Modello.

2.2. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt.

24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- 1. sanzioni pecuniarie;**
- 2. sanzioni interdittive;**
- 3. confisca;**
- 4. pubblicazione della sentenza.**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti dal Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille; l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole

ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è individuato nella circostanza che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ossia quando vi siano:

- ✓ gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- ✓ fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna. E' prevista, altresì, la "confisca per equivalente" di denaro, beni o altre utilità riferibili all'ente, di valore equivalente, allorché non sia possibile procedere direttamente sul prezzo o il profitto del reato (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

2.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l'OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di organizzazione e di gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV sul funzionamento e l'osservanza

del Modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3. STRUTTURA E ATTIVITA' DI ENGHOUSE ITALY

Fondata nel 1990, l'attività sociale di ENGHOUSE ITALY ha per oggetto la fornitura di soluzioni di Comunicazione Multimediale, nella definizione dei processi per la gestione della relazione con il cliente (CRM) e nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sull'integrazione di tecnologia per: ContaCT Center; sistemi di CRM; Business Intelligence; innovazione e Know-How.

Le proposte di ENGHOUSE ITALY sono in linea con le correnti esigenze di mercato e proiettate verso il futuro delle telecomunicazioni, con una sempre maggiore integrazione con la comunicazione multimediale.

Nello specifico, l'attività di ENGHOUSE ITALY ha per oggetto:

- la realizzazione di sistemi telematici, la creazione di reti di trasmissioni dati, l'elaborazione e la commercializzazione di software, la manutenzione di prodotti hardware e software, servizi di hosting, l'assistenza in campo telematico e informatico e la realizzazione di corsi di formazione;
- la costruzione, l'assemblaggio, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature terminali per le comunicazioni;
- la costruzione, l'assemblaggio, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di impianti interni di telecomunicazioni;
- cablaggi strutturati; reti in fibra ottica e *wireless* incluso antenne; reti per la sicurezza attiva

di cose e persone; reti lan e wan; call center;

- prestazione di servizi di assistenza tecnica e informatica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati e da installare;
- la consulenza informatica e l'“outsourcing” di sistemi informatici con servizi di elaborazione e comunicazione;
- l'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La società è provvista della certificazione “sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008”.

Enghouse Italy si propone come *leader* nella fornitura di soluzioni di Customer Interaction & Relationship Management, integrando le migliori e più innovative tecnologie; ciò ha consentito di effettuare centinaia di installazioni e contare migliaia di operatori in tutto il mondo.

L'attività della Società si svolge:

presso la sede centrale, legale ed amministrativa di Milano, Viale Sarca n. 336;

Alla luce della peculiarità delle attività svolte, ENGHOUSE ITALY ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale di gestione composto da Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

La Società, in base allo Statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.

Al momento dell'adozione del presente Modello, la gestione della società è demandata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato in data 21.05.2015, nella persona dei signori:

Consiglio di Amministrazione

Sadler Stephen John	Presidente e Consigliere delegato
Barki Daniele	Amministratore e Consigliere delegato
Bryson Douglas Craig	Consigliere

Tale organo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/10/2017.

L'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema amministrativo-contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, viene effettuata da un Collegio Sindacale, nominato con atto del 23.10.2017 nella persona del signor:

Collegio Sindacale

Paolo Dimitri Sergio Pagani

Sindaco effettivo

L'attuale Collegio resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.10.2019.

3.1. Deleghe

Con delibera del consiglio di amministrazione in data 21 maggio 2015 sono attribuiti all'**Ing. Daniele Barki**, in qualità di amministratore delegato e procuratore generale della società, i poteri di cui all'allegato n. 2 della parte generale del presente Modello.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione conferisce al consigliere e amministratore delegato Daniele Barki tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con le più ampie facoltà al riguardo.

In limitazione dei poteri conferiti, si specifica che restano nell'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione i poteri per il compimento delle operazioni di cui all'allegato n. 3 della parte generale del presente Modello.

All'amministratore delegato, **Ing. Daniele Barki**, viene inoltre conferita la delega di funzioni e responsabilità, in ordine a tutti gli apprestamenti, applicazioni, esecuzioni, controlli concernenti tutte le misure di sicurezza e igiene del lavoro, di salute dei lavoratori, di trattamento dei dati personali, di rispetto e protezione ambientale e di prevenzione infortuni ed incendi all'interno degli uffici e magazzini della società, nonché di adeguamento normativo, di sicurezza e di buon funzionamento di tutti gli automezzi, apparecchiature, impianti elettrici, idraulici ed attrezzature. Per una disamina dettagliata di suddette funzioni, si consulti l'allegato n. 4 della parte generale del presente Modello, pagg. 9 e 10. Tali funzioni sono, altresì, delegate dall'Ing. Barki ai diversi referenti di area della Società, per l'espletamento dei relativi adempimenti (*cfr.* organigramma

all. 1).

4. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ENGHOUSE ITALY

4.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Il presente Modello rappresenta l'esito di una significativa attività di rilevazione delle Aree a Rischio sfociata in una rigorosa individuazione dei principi generali e procedurali specifici cui tutti i Destinatari debbono uniformarsi.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, ENGHOUSE ITALY affida all'Organismo di Vigilanza (per la cui composizione si veda il successivo § 5.1) l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

4.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ENGHOUSE ITALY nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ENGHOUSE ITALY in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui ENGHOUSE ITALY intende attenersi nell'espletamento della propria *mission* aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società non ricomprese nella Parte Speciale, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

4.3. I lavori preparatori all'adozione del Modello.

La costruzione del Modello rappresenta l'esito dell'esame della documentazione aziendale e di incontri con il personale di ENGHOUSE ITALY e di una condivisione di tutti i temi con l'Amministratore Delegato.

All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato", vale a dire di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", sono poi state individuate le attività cd. "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, e le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti. La loro individuazione è stata seguita dall'analisi delle possibili modalità attuative dei reati da cui discende la responsabilità dell'ente, secondo una metodologia suggerita, oltre che dalla dottrina, anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha avuto modo di statuire come la necessaria "concretezza" del modello organizzativo non possa prescindere da una rappresentazione «di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda»².

Nello svolgimento di tale attività si è tenuto conto del "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità", vigente presso la Società e delle procedure ad esso allegate. Tanto il Manuale quanto le procedure formano parte integrante del presente Modello; ad essi si farà più volte riferimento nell'analisi delle attività a rischio.

Si precisa, inoltre, che il Manuale della Qualità di cui sopra:

- è redatto dal Responsabile Sistema Qualità (Sig. Fabio Tavani) con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali;
- è verificato ed approvato dall'amministratore delegato, l'Ing. Daniele Barki;
- si applica a tutto il personale aziendale, a tutti i prodotti, servizi, processi ed attività svolti dall'azienda, internamente ed esternamente ad essa;
- è disponibile ed accessibile a tutti i dipendenti di ENGHOUSE ITALY mediante un sistema informatico in rete.

È stata svolta, inoltre, un'indagine retrospettiva avente ad oggetto la "storia" dell'ente, al fine di valutare eventuali carenze organizzative e/o procedurali all'origine di coinvolgimenti in procedimenti penali di dipendenti della Società. In proposito non si è riscontrata alcuna ipotesi di commissione di reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.

Si è proceduto quindi ad una rilevazione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato perseguibili e ad una valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo in essere.

Sulla base di tale valutazione è stato revisionato l'intero quadro delle procedure in essere, apportando le opportune integrazioni e modifiche. Sono state, altresì, elaborate nuove procedure, laddove è stato ritenuto che queste fossero necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di

² Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza 20 settembre 2004, n. 30382-03, in *Guida al Diritto*, 2004, n. 47, p. 78.

prevenzione dei reati.

Il principio cardine che ha scandito le diverse fasi di elaborazione del Modello è rappresentato dalla aderenza alla concreta realtà aziendale, in modo da evitare mappature meramente compilative e asettiche. In particolare, la selezione delle fattispecie sulle quali la mappatura stessa è stata calibrata, è stata compiuta dall'Amministratore Delegato sulla base della reale struttura organizzativa, della concreta attività svolta, delle esperienze pregresse, consentendo così di trascurare rischi-reato del tutto estranei tanto all'attività di ENGHOUSE ITALY, quanto alla struttura organizzativa della Società.

4.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale, predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto o per specifiche Aree a Rischio.

La Parte Speciale trova applicazione per alcune tipologie di reato previste dal Decreto, individuate quali potenzialmente perpetrabili dalla Società, in particolare per:

- i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- i cd. reati societari;
- i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (quest'ultimo di recente introduzione);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- i delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- i delitti contro l'industria e il commercio;
- il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A seguito dell'attività di rilevazione delle Aree a Rischio non si è ritenuto necessario contemplare

nella Parte Speciale gli altri reati previsti nel Decreto. Al riguardo è opportuno sottolineare, infatti, che, dopo attenta analisi della realtà e della documentazione aziendale, non sono state evidenziate particolari Aree a Rischio per la commissione degli altri reati contemplati nel Decreto; alcune fattispecie di reato non sono nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà aziendale (come ad es. il reato di mutilazione dei genitali femminili, ecc.). In ogni caso i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Ferma restando la natura privatistica di ENGHOUSE ITALY, nella convinzione, già sopra espressa, che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di ENGHOUSE ITALY a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, si è tenuto conto del fatto che ENGHOUSE ITALY intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con la P.A..

4.5. Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello.

È demandato alla Società di provvedere mediante apposita delibera all'adozione del proprio Modello. Nell'adottare il Modello la Società procede contestualmente anche alla nomina del proprio OdV, cui sono affidati i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

È compito di ENGHOUSE ITALY predisporre gli aggiornamenti al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È rimessa alla responsabilità di ENGHOUSE ITALY l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito all'OdV di ENGHOUSE ITALY il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

4.6. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell’organo amministrativo di ENGHOUSE ITALY.

È, peraltro, riconosciuta all’OdV la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di società o funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni informandone l’organo amministrativo.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall’OdV di ENGHOUSE ITALY all’organo amministrativo, sentite le competenti funzioni aziendali. In ogni caso le suddette variazioni saranno riferite annualmente all’organo amministrativo.

4.7. Applicazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle Aree a Rischio

È attribuita alla responsabilità di ENGHOUSE ITALY l’attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle Aree a Rischio.

A tal fine è riconosciuta all’organo amministrativo di ENGHOUSE ITALY nonché all’OdV di apportare eventuali integrazioni al Modello nelle parti specifiche o di emanare protocolli o istruzioni apposite funzionali alla migliore applicazione del Modello.

È compito primario dell’OdV esercitare i controlli sulle attività della stessa nelle Aree a Rischio caratteristiche.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1. Identificazione dell’organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società affida ad un organismo dell’Ente dotato di

autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. L'organismo destinato ad assumere detto compito e, quindi, di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza potrà essere monocratico o avere una struttura collegiale. La composizione e la durata in carica dell'OdV saranno individuati con delibera dell'organo amministrativo.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

Il/i componente/i dell'OdV deve/devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tale riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'OdV non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società, né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto/i interno/i alla struttura aziendale, esso/i deve/devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti si prevede, all'atto della nomina dell'OdV, l'acquisizione di adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità del/i componente/i nonché del *curriculum vitae* del/i componente/i.

Costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la pendenza di un procedimento penale, la condanna con sentenza, anche in primo grado, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV potrà essere supportato da una risorsa dedicata dalla Società ed avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessario coinvolgere.

È opportuno che l'OdV disciplini il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

All'OdV è attribuito un *budget* annuale di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza, deliberato annualmente dall'organo amministrativo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'OdV ha facoltà di elaborare il proprio *budget* di spesa, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, tenendo conto delle eventuali necessità incontrate nel corso della sua attività (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati). Nell'elaborazione del *budget* l'OdV si può avvalere dell'ausilio delle funzioni aziendali più appropriate.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza interno

All'OdV di ENGHOUSE ITALY è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque

demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“controllo di linea”); il che conferma l’importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’OdV devono essere, inoltre, segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

5.3. Reporting dell'OdV agli organi societari

Sono assegnate all'OdV di ENGHOUSE ITALY due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dell'Assemblea dei Soci.

L'OdV di ENGHOUSE ITALY potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di ENGHOUSE ITALY trasmette all'organo amministrativo un report scritto sull'attuazione del Modello presso ENGHOUSE ITALY.

6. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1. Formazione del personale

La formazione del personale per la diffusione, conoscenza ed attuazione del Decreto e del Modello sarà gestita dal Responsabile del Personale in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata ai seguenti livelli:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: formazione iniziale e, annualmente, a tutti i neo assunti ed ai nuovi incaricati.
- altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa. Clausola apposita su tutti i contratti per i neo assunti.
- Consulenti: nota informativa iniziale. Clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente.

Dovranno essere, altresì, fornite ai Collaboratori apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da ENGHOUSE ITALY sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.3. Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali, i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo § 7.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo § 8.

7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

7.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano ENGHOUSE ITALY o suoi Esponenti Aziendali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - i rapporti preparati dai responsabili di ENGHOUSE ITALY nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da ENGHOUSE ITALY.

I Collaboratori avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al § 7.1, punto 1, salvo quelle di provenienza interna di ENGHOUSE ITALY.

Periodicamente l'OdV può proporre all'organo amministrativo eventuali modifiche della lista sopra indicata.

7.2. Modalità delle segnalazioni

- Se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna; le iniziative assunte al riguardo dovranno essere condivise con l'OdV, cui la Società riconosce il potere di avocare a sé la trattazione del caso; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 8 (Sistema Disciplinare);
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'OdV della Società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità

del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- i terzi e/o i Collaboratori potranno fare le segnalazioni di cui al § 7.1 direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del canale dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale Dedicato") da parte dell'OdV, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo § 8.

7.3. Sistema delle deleghe

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe adottato dalla Società.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il Dipendente.

Il sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti della Società.

Il sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei Dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte del/degli Amministratore/i, nonché da parte di Collaboratori, di Consulenti e di eventuali altri soggetti che agiscano per conto

della Società, nell'ambito delle attività emerse come a rischio.

8.1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. (Sanzioni disciplinari), integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

8.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le eventuali inosservanze o violazioni del Modello vengono segnalate dall'OdV, oltre che al superiore gerarchico del soggetto interessato, all'organo amministrativo, competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

8.3. Dipendenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b), e 7 del D.lgs. n. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente § potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti dei Dipendenti (aventi la qualifica di quadro e impiegato).

8.3.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento indicati nel Modello;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nell'omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento indicati nella Parte Speciale del Modello;
- f) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interesse.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

8.3.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente § è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle violazioni compiute nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione rispetto alla violazione contestata. A tale proposito saranno valutati i seguenti elementi:

- gravità della condotta o dell'evento che la condotta stessa ha determinato;
- tipologia della violazione compiuta;
- circostanze, ambito e modalità attraverso le quali la condotta si è sviluppata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito individuate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società ad agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa o in conseguenza dell'accertata condotta.

- a) richiamo verbale o ammonizione scritta;
- b) multa per un importo fino a tre ore della retribuzione individuale;
- c) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro fino a 3 giorni;
- d) licenziamento con preavviso;
- e) licenziamento senza preavviso.

Ove i Dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Ammonizione scritta

La sanzione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta potrà essere comminata nel caso in cui il lavoratore compia, per la prima volta, lievi violazioni alle disposizioni previste dal Modello o dal Codice Etico senza che tali infrazioni assumano rilevanza verso l'esterno.

b) Multa fino a 3 ore

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a un massimo di 3 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o dei principi procedurali specifici della Parte Speciale, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione potrà essere altresì comminata nei casi in cui la violazione determini una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione.

d) Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata, oltre che nei casi di recidiva di cui alla lettera c), per gravi violazioni delle procedure aventi rilevanza esterna quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. violazioni commesse nella gestione dei rapporti e nelle attività verso la P.A.;
- b. violazioni commesse nell'ambito dei poteri di firma e/o delle deleghe concesse con particolare riguardo ai rischi connessi ai reati contro la P.A.;
- c. violazioni connesse all'inosservanza del dovere di segnalazione del conflitto di interesse, soprattutto nei rapporti con la P.A.;
- d. violazioni connesse al mancato rispetto del Modello, qualora si determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone incluso l'autore della violazione.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per gravi mancanze commesse con dolo o colpa così grave da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a. violazione dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. violazione connessa al mancato rispetto del Modello qualora si determini una lesione qualificabile come grave, gravissima, all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento dell'entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore in ENGHOUSE ITALY, è possibile disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e, comunque, non superiore a 30 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

8.4. Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 231/2001 e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei Dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni).

8.4.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a. nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici della Parte Speciale del Modello;

- b. nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c. nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d. nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e. nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici della Parte Speciale del Modello;
- f. nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

8.4.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente §, da parte dei Dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a. censura scritta;
- b. licenziamento senza preavviso.

Ove i Dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei principi

di comportamento e dei principi procedurali specifici della Parte Speciale del Modello.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a. la violazione dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici della Parte Speciale del Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il Dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

8.5. Vertice Aziendale

Le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali, come sopra definiti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

8.5.1. Violazioni

Quanto previsto nel presente § potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a. nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici della Parte Speciale del Modello;
- b. nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'organo amministrativo;
- d. nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

8.5.2. Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione dell'organo amministrativo, se collegiale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa.

Nei casi più gravi l'organo amministrativo, se collegiale, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

In caso di organo amministrativo monocratico l'OdV ne darà tempestiva informazione ai Soci, affinché provvedano ad adottare i più opportuni provvedimenti.

8.5.3. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente § che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dall'organo amministrativo, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure

di legge, in quanto applicabili.

8.6. Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

L'inosservanza da parte di Consulenti, Collaboratori o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – l'immediata risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte di ENGHOUSE ITALY di tutte le ulteriori prerogative di legge.

8.6.1. Violazioni

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale *ex art. 1456 cod. civ.* potrà essere dichiarata da parte di ENGHOUSE ITALY nel caso in cui i soggetti terzi abbiano:

- a. violato i principi contenuti anche nel Codice Etico della Società attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b. violato e/o eluso il sistema di controllo di ENGHOUSE ITALY, anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. ommesso di fornire a ENGHOUSE ITALY e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d. violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

9. VERIFICHE PERIODICHE

9.1 Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica verrà predisposto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'organo amministrativo (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV o nello stesso ricompreso) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di ENGHOUSE ITALY allo scopo di esprimere i principi di "*deontologia aziendale*" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

Parte speciale

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA P.A.

A.1. La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A.

La Parte Speciale A tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione³ così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo.

Tra i reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto assumono particolare rilievo le fattispecie di seguito elencate. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente parte speciale si rinvia in ogni caso al Codice Etico adottato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello.

Art. 24 D.lgs. 231/01:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

Il reato presuppone di aver ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse. La condotta si sostanzia nel mancato utilizzo delle somme ricevute per gli scopi originariamente previsti. Una variante della condotta è altresì la mancata utilizzazione della somma erogata.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, a differenza del reato di malversazione di cui all'art. 316 bis c.p., non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento

³Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per Istituzioni Pubbliche si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Per Pubblico Ufficiale si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autoritativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portaflettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, consiglieri comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti pubblici.

Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

del loro - indebito - ottenimento.

Tale reato, avendo natura residuale, si configura inoltre solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.).

• **Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p., ipotesi in danno dello Stato)**

Il reato di truffa si sostanzia qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'artificio/raggiro consiste in un'alterazione della realtà esterna che determini nella vittima una falsa percezione della realtà.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di risultare vincitori.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**

La condotta in esame è la medesima di quella descritta nel reato di truffa (*cfrsupra*) con la peculiarità di avere ad oggetto l'ottenimento di finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato o altri enti pubblici.

• **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)**

L'ipotesi di reato in esame si configura qualora un soggetto, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In via esemplificativa, potrebbe dar luogo a frode informatica la condotta di colui che, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico pubblico al fine di inserire un importo superiore a quello riconosciuto.

Art. 25 D.lgs 231/01:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.)**

Il reato di corruzione prevede che un soggetto pubblico si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (c.d. corruzione impropria, ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (c.d. corruzione propria, ad esempio: garantire l'aggiudicazione di un appalto pubblico).

Le pene previste per i soggetti pubblici si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i reati di corruzione sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità (reato proprio), salvo che il fatto costituisca più grave reato. A differenza del reato di concussione, nel reato di induzione indebita il soggetto passivo (colui che dà o promette denaro o altra utilità) è sempre punito unitamente al soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) così come previsto dall'art. 319 quater co. 2 c.p..

Anche tale reato presenta profili di rischio 231: la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi ogni qual volta un soggetto in posizione apicale o un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della società concorra nel reato del soggetto pubblico, oppure ceda alla pressione del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di un pubblico servizio dando o promettendo denaro o altra utilità

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie in esame si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta a soggetti pubblici, per indurli a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.)**

Il reato si realizza nel caso in cui le fattispecie corruttive siano compiute al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche attraverso un consulente esterno, un pubblico ufficiale (es. un magistrato).

A.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY

I reati sopra considerati hanno quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) e lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Sono di conseguenza da considerare a rischio tutte le aree e funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la P.A.. Sono parimenti da considerare a rischio (indiretto) le aree aziendali che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la P.A., gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi o utilità a Pubblici Ufficiali nella commissione di reati.

Paiono potersi individuare **tre aree** interessate dal rischio di commissione di taluno dei reati di cui agli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 640, comma 2, n. 1, 640 *bis* e 640 *ter* c.p., 317, 318, 319, 319 *ter*, 321, 322 c.p., richiamati dagli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/01:

a) la prima di queste è relativa ai rapporti con gli enti pubblici, anche stranieri, con i quali la Società abbia a stipulare contratti di fornitura e/o servizi;

b) la seconda attiene agli ordinari rapporti con gli enti pubblici deputati ad accertamenti/ispezioni/verifiche/controlli (ad esempio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di previdenza/assistenza, in materia fiscale, ecc.) o al rilascio di provvedimenti amministrativi necessari per il conseguimento dello scopo sociale (ad esempio licenze, autorizzazioni, ecc.);

c) la terza concerne la possibilità che la Società chieda di avere accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Le **attività sensibili** in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, anche straniera,

possono dunque così essere individuate **esemplificativamente**:

a.1) negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici, anche stranieri, ai quali si perviene attraverso procedura negoziale (affidamento diretto o trattativa privata);

a.2) negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici, anche stranieri, ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;

b.1) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene del lavoro, la tutela dell'ambiente e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni, nonché in occasione di ispezioni o verifiche di natura fiscale (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);

b.2) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale anche con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

b.3) gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;

b.4) gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

b.5) richiesta di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività, anche strumentali a quelle tipiche aziendali;

b.6) predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;

b.7) adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., diversi da quelli descritti ai punti precedenti e attinenti a verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori;

b.8) gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;

b.9) gestione dei rapporti con i legali incaricati dalla Società in relazione a procedimenti giudiziari;

b.10) gestione dei rapporti con funzionari doganali, nell'ambito dell'attività di importazione/esportazione di beni;

c) gestione delle attività di richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato o da altri enti pubblici.

A.3. Processi strumentali

Con riferimento alle aree sensibili individuate nel paragrafo precedente i processi strumentali attraverso i quali potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale sono:

- Acquisto di beni e servizi;
- Consulenze e incarichi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Rimborsi spese a dipendenti e spese di rappresentanza;
- Sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle visite ispettive e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, nonché a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- nel Codice Etico;
- nel Manuale della Qualità;
- nelle procedure operative;

- in ogni altra normativa aziendale relativa al sistema di controllo interno in essere presso ENGHOUSE ITALY.

Ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di ENGHOUSE ITALY; la conoscenza e l'osservanza dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei *Partner*, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti con la P.A., se non da parte dei soggetti a ciò deputati in base alla propria funzione aziendale, ovvero secondo quanto stabilito da ordini di servizio o attraverso eventuali deleghe;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- offrire o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di componenti o rappresentanti di P.A. italiane o straniere che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ENGHOUSE ITALY, ivi inclusa qualsiasi utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti;
- distribuire ai componenti o rappresentanti di P.A., italiane e straniere, omaggi o regalie eccedenti la prassi aziendale; vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. Deve in particolare trattarsi di omaggi di modico o di simbolico valore, tali da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di qualsiasi vantaggio, beneficio o

trattamento di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, da influenzare decisioni o transazioni o da compromettere l'integrità e la reputazione delle parti. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali eccezioni devono essere motivate e documentate in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- ricorrere a qualsiasi forma di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni ed agevolazioni pubbliche, e compiere qualsiasi attività volta a trarre in inganno organismi pubblici nella loro concessione o nella effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare le somme di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti, *Partner* o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione o incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

A.5. Protocolli specifici

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato le seguenti procedure specifiche definendo le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi:

- PG07 Gestione Acquisti e Fornitori all. 2;
- PG02 Gestione Vendite all. 3;
- PG16 Gestione Personale Formazione all. 4;
- PG24 Ispezioni Pubblica Amministrazione all. 5;

- PG25 Area Amministrativa all. 6;
- PG26 Procedura ciclo Passivo_Activo e Bilancio all. 7.

Tali procedure costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

Con specifico riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 *ter* c.p. la Società vieta ogni comportamento volto a offrire denaro o altra utilità all'Autorità Giudiziaria, anche mediante il proprio legale, affinché la stessa favorisca o danneggi una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

A.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) curare l'aggiornamento dei Protocolli e delle Procedure di cui sopra;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) che si rendessero opportune, con l'introduzione di accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI.

B.1. La tipologia dei reati societari.

La Parte Speciale B tratta dei reati societari così come individuati nell'art. 25 *ter* del Decreto Legislativo. Tra i reati contemplati da tale articolo assumono particolare rilievo le fattispecie di seguito elencate. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente parte speciale si rinvia in ogni caso al Codice Etico adottato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello.

Art. 25 *ter* D.lgs. 231/01:

- **False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621, 2621 *bis* c.c.)**

Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- è un reato di pericolo, pertanto ai fini della rilevanza penale della condotta non è necessario il verificarsi del danno;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere rilevanti, ossia tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria e devono essere in concreto idonei a indurre altri in errore;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Come previsto dall'art. 2621 *bis* c.c., si applica una pena inferiore se:

- i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- se le false comunicazioni sociali riguardano società non fallibili, ossia quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 L.F.:
 - società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro;
 - società che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro;
 - società che hanno un ammontare di debiti - anche non scaduti - non superiore a 500.000,00 euro.

In tale ultima ipotesi il reato è perseguibile a querela della società, dei soci, dei creditori o di altri destinatari della comunicazione sociale. In tutti gli altri casi il c.d. reato di falso in bilancio è perseguibile d'ufficio.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente agli amministratori (reato proprio).

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

- **Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)**

Compie il reato chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Trattasi di reato comune che può essere commesso da chiunque.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

attraverso comunicazioni alle Autorità di Vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori (reato proprio).

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Il reato in oggetto è rilevante per la disciplina contemplata dal D.lgs. 231/01 con riferimento ai soli corruttori "attivi", ed è applicabile alla società che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) o aventi funzione

direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ai fini del Decreto Legislativo, pertanto non rileva la condotta del soggetto corrotto.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza, ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza".

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Tale reato punisce:

- chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

B.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui sopra, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in

occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;

3. predisposizione di relazioni accompagnatorie, anche in sede di operazioni di finanza straordinaria;
4. predisposizione di comunicazioni diverse dall'informativa contabile periodica rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ENGHOUSE ITALY, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi alla Società;
5. gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i soci e delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci;
7. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
8. gestione delle azioni sociali e degli strumenti finanziari non quotati in genere;
9. gestione della sicurezza dei dati informatici;
11. gestione di eventuale attività commerciale (predisposizione offerte, rapporti con i clienti);
12. gestione di eventuali sponsorizzazioni e consulenze.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato di ENGHOUSE ITALY, di concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.3. Processi strumentali

Con riferimento alle aree sensibili individuate nel paragrafo precedente i processi strumentali attraverso i quali potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale sono:

- Acquisto di beni e servizi;
- Vendite;

- Gestione dei flussi finanziari;
- Sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Selezione dei fornitori;
- Consulenze e incarichi professionali;

B.4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale contempla i principi di condotta e comportamentali che i Destinatari del Modello devono porre in essere. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (amministratori, dipendenti, soci, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Codice Etico e al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le regole di *corporate governance* e la normativa societaria e regolamentare rilevante;
- le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in ENGHOUSE ITALY.

Ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di ENGHOUSE ITALY; la conoscenza e l'osservanza dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ENGHOUSE ITALY;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, evitando di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocarne una sensibile alterazione;
5. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al punto 1,

- i) predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di

fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ENGHOUSE ITALY;

- ii) omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ENGHOUSE ITALY;
- iii) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

con riferimento al punto 2,

- i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- iii) acquistare o sottoscrivere azioni di ENGHOUSE ITALY fuori dai casi previsti dalla legge;
- iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- vi) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al punto 3,

- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci;
- ii) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare;

con riferimento al punto 4,

- iii) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Al fine di tutelare la Società da possibili condotte integranti i reati di Corruzione tra privati e di Istigazione alla corruzione tra privati ENGHOUSE ITALY fa espresso divieto di promettere, offrire, corrispondere ai Referenti di Società private e/o pubbliche, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi/benefici per la Società o istigare gli stessi in tale senso.

B.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato le seguenti procedure specifiche definendo le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi:

- PG07 Gestione Acquisti e Fornitori all. 2;
- PG02 Gestione Vendite all. 3;
- PG16 Gestione Personale Formazione all. 4;
- PG25 Area Amministrativa all. 6
- PR26 Procedura ciclo Passivo_Activo e Bilancio all. 7.

Tali procedure costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

B.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla

legge, l'OdV dovrà provvedere:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Collegio sindacale e/o dalla Società di revisione, o da qualsiasi Esponente Aziendale, ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci, una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sul rispetto della normativa prevista in materia di finanziamenti pubblici;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli eventuali organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE C – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

C.1. La tipologia dei reati

La Parte Speciale C tratta dei reati di riciclaggio così come individuati nell'art. 25 *octies* del Decreto Legislativo.

Tale articolo ricomprende i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti all'art. 25-*octies* del Decreto, ad opera del D.lgs. 231/2007 (in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), nonché il delitto di autoriciclaggio introdotto, al medesimo articolo del Decreto, dalla L. 186/2014 (recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio").

Art. 25 *octies* D.lgs. 231/01:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto commesso da altri e in cui non ha concorso. La ricettazione si può dunque realizzare attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto (anche se solo temporaneo o per mera compiacenza);
- l'occultamento, ossia il celare un bene, dopo averlo ricevuto, perché proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa (attività di mediazione).

La ricettazione richiede comunque l'esistenza di un delitto presupposto, ossia non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La norma punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo a cui non ha concorso. La fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante:

- la sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita o anche mediante altre operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l'applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter1)**

La norma in oggetto punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è l’autore del reato presupposto (delitto necessariamente non colposo), e chi ha concorso a commettere quest’ultimo. In considerazione delle norme penali sul concorso di persone nel reato (art. 110 ss. c.p.) saranno imputabili del reato di cui all’art. 648 ter-1 c.p. tutti coloro che hanno fornito qualsivoglia contributo causale alla realizzazione del delitto presupposto.

Le condotte punibili a titolo di autoriciclaggio sono tassativamente indicate dalla norma e le stesse, oltre a dover avvenire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, devono essere poste in essere al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato.

Il danaro, i beni o le altre utilità possono costituire il provento di qualunque delitto non colposo e quindi anche di un precedente delitto di riciclaggio nonché, ad esempio, il profitto di reati fiscali.

C.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY

Sono ritenute a rischio, in relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, le attività relative:

1. all’acquisto e/o vendita di beni e/o servizi;
2. alla selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
3. alla selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi: si tratta delle attività di selezione dei fornitori e di approvvigionamento di beni e servizi;
4. alla gestione dei flussi finanziari: l’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all’attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti.
5. ai flussi finanziari infragruppo;
6. alla gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di ENGHOUSE ITALY, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, l'OdV.

C.3. Processi strumentali

Con riferimento alle aree sensibili individuate nel paragrafo precedente i processi strumentali attraverso i quali potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale sono:

- Acquisto di beni e servizi;
- Vendite;
- Selezione e gestione dei fornitori;
- Selezione e gestione dei consulenti;
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione dei flussi finanziari;

C.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Ai Collaboratori e Consulenti deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori e Consulenti tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé i reati suddetti, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività sensibili, rientranti nelle aree di rischio come individuate nel precedente paragrafo.
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale la Società indica le seguenti condotte da tenere:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla P.A. in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

4. accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;

5. riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte.

C.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato le seguenti procedure specifiche definendo le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi:

- PG07 Gestione Acquisti e Fornitori all. 2;
- PG02 Gestione Vendite all. 3;
- PG16 Gestione Personale e Fornazione all. 4;
- PG25 Area Amministrativa all. 6;
- PR26 Procedura ciclo Passivo_Activo e Bilancio all. 7.

Con riferimento specifico al reato di autoriciclaggio, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi finanziari e delle attività svolte dalla azienda, in modo tale da prevenire situazioni o ipotesi di

illecita provenienza del denaro, si richiamano le procedure sopra elencate; mentre con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto idonei ad integrare la fattispecie di autoriciclaggio si richiamano le procedure contenute in tutte le parti speciali del Modello.

I presidi adottati dalla Società sono volti ad evitare anche la commissione dei reati tributari, in quanto possibile presupposto del reato di autoriciclaggio.

Con riferimento a tali reati, quale presidio specifici idoneo ad evitare la commissione degli stessi si richiama la procedura “ PG26 Procedura ciclo Passivo_Activo e Bilancio” all. 7.

Tali procedure costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

C.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV di ENGHOUSE ITALY, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati oggetto della presente parte speciale:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso ENGHOUSE ITALY e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE D – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

D.1. La tipologia dei reati in materia di sicurezza sul lavoro.

La Parte Speciale D tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro così come indicato dall'art. 25 *septies* del Decreto legislativo.

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 *septies* del Decreto (di seguito anche “**reati in materia di sicurezza sul lavoro**”).

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui sia cagionata per colpa la morte di una o più persone in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui siano cagionate lesioni colpose gravi o gravissime ad una o più persone in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il delitto è colposo quando la condotta è posta in essere dal soggetto agente con negligenza, imprudenza o imperizia (c.d. colpa generica), oppure in violazione di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).

D.2. e D.3. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e processi strumentali

In relazione ai reati sopra riportati le Aree a Rischio sono specificamente individuate nel DVR adottato dalla Società, che è parte integrante del Modello, e a cui si rimanda integralmente.

D.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla

stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Il Modello Organizzativo in oggetto è, infatti, integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Ai Collaboratori e Consulenti deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società; la conoscenza e l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori e Consulenti tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di lesioni colpose e di omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé i reati suddetti, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività sensibili, rientranti nelle aree di rischio come individuate nel precedente paragrafo.

La Società, inoltre, assicura:

- il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- la valutazione dei rischi e la predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione;
- il rispetto degli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;

- le attività di informazioni e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documenti e certificazioni obbligatori di legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- il raccordo tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico operativo, e l'Organismo di Vigilanza;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra indicate.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale la Società tiene come riferimento le linee guida Uni Inail per l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con la corretta gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ENGHOUSE ITALY:

- A. definisce le politiche per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro mediante metodi di pianificazione utilizzati per l'organizzazione delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi "sicurezza" attraverso un'adeguata identificazione:
- degli obiettivi di mantenimento e miglioramento del sistema;
 - dei criteri di valutazione utilizzati;
 - di un piano relativo al raggiungimento degli obiettivi e l'identificazione degli attori coinvolti;
 - delle risorse necessarie;
 - delle modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.
- B. Pianifica gli obiettivi tenendo conto:
- delle attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza;

- delle attività di tutto il personale (inclusi i lavoratori con contratto atipico, fornitori, visitatori, ecc.) che ha accesso al luogo di lavoro e/o ha interferenza con le attività lavorative svolte;
- delle strutture, dei luoghi e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate, sia che siano quelle proprie dell'azienda sia che vengano fornite da terzi;
- delle modalità più adeguate per presidiare i processi aziendali così, da prevenire le inefficienze, nonché individuare e pianificare le attività di modifica organizzativa, strutturale, procedurale, produttiva, tecnologica , tenendo conto delle esigenze di tutela della SSL.

C. Definisce la struttura e l'organizzazione del sistema (definizione attribuzione di compiti).

Nello specifico ENGHOUSE ITALY struttura il sistema sicurezza dando attuazione a quanto esplicitato nella politica SSL che l'azienda stessa ha definito, prevedendo:

- un sistema di gestione SSL parte del sistema di gestione generale dell'impresa;
- il contenimento della struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure,, i processi, le risorse per realizzare la sua politica per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- l'adeguamento del SSL alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda.

D. Definisce i compiti e le responsabilità stabilendo che:

- le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL;
- siano documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, del

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente;

- la realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro e della direzione aziendale.

E. Coinvolge il personale definendo le modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ed in particolare al fine di attuare:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- le riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

F. Prevede la formazione e l'addestramento ad ogni livello, in modo tale che il dipendente sia consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

A tale riguardo si precisa che l'azienda si attiva affinché i lavoratori e i loro rappresentanti siano sufficientemente competenti per partecipare realmente al funzionamento del SGSL e dovrebbe incoraggiare questa loro partecipazione.

La Società organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

G. Prevede la comunicazione e il flusso informativo mediante la circolazione delle informazioni all'interno della Società per garantire livelli adeguati di consapevolezza, di impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

La Direzione definisce e attua efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati, incoraggia il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali.

Pertanto il personale:

- è consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- è informato su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda.

H. Prevede il monitoraggio del sistema mediante una serie di attività di controllo predisposte mediante apposita pianificazione a cadenza periodica nella quale definire gli obiettivi dell'anno. L'auditor coinvolto, interno o esterno, redige apposita relazione conclusiva. Lo schema dell'attività tipo è riportata tra le procedure aziendali.

I. Prevede controlli e verifiche in relazione all'attività di cui al punto precedente

J. Prevede il riesame e le funzioni correttive dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, a seguito del quale il vertice aziendale sottopone a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall'azienda. Argomenti tipici del riesame sono:

- statistiche infortuni;
- risultati dei monitoraggi interni;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze (reali o simulate);
- rapporti del responsabile designato dalla direzione sulle prestazioni complessive del sistema;
- rapporti sulla efficacia del sistema di gestione;
- rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo rischi.

In conclusione del riesame, oltre a valutare il conseguimento degli obiettivi già fissati, il Datore

di Lavoro, alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema, della esecuzione delle azioni correttive e preventive e delle eventuali modifiche della situazione, dovrebbe stabilire nuovi obiettivi e piani, nell'ottica del miglioramento progressivo, considerando l'opportunità di modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema.

D.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra, ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato le seguenti procedure specifiche definendo le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi:

- Documento Valutazione Rischi (DVR);
- Documento Unico valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI).

Tali procedure costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

D.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV di ENGHOUSE ITALY, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati oggetto della presente parte speciale:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso ENGHOUSE ITALY e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE E – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

E.1. La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati

La Parte Speciale E tratta dei reati informatici e trattamento illecito di dati, introdotti all'art 24-*bis* del Decreto dalla L. 48/2008. Assumono particolare rilievo le fattispecie di seguito elencate. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente parte speciale si rinvia in ogni caso al Codice Etico adottato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello.

Art. 24 *bis* D.lgs. 231/01:

- **Documenti informatici ex art. 491 *bis* c.p.**

Il reato in oggetto punisce la commissione dei reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

In particolare, i reati di falso richiamati (per la cui descrizione si rimanda al codice penale) sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);

- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio (art. 493 c.p.).

In particolare, si precisa che si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento, ossia quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur essendo vero, corrispondente nella forma richiesta dalla legge e nell’identità dell’autore, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati sensibili in vista di una possibile attività ispettiva.

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur non

effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o al fine di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es. codici, password o schede informatiche quali badge o smart card).

La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Società.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o,

comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un’impresa concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta per la partecipazione ad una gara.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c. p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

E.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY

In relazione ai reati sopra descritti, l'area ritenuta specificamente più a rischio, ai fini della presente parte speciale, comprende:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet (in particolare, gestione del profilo utente e del processo di autenticazione, gestione e protezione della postazione di lavoro; gestione degli accessi verso l'esterno, gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione);
- l'attività di gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, nonché la sicurezza informatica (in particolare, sicurezza fisica, ossia cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- l'attività di gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

E.3. Processi strumentali

Con riferimento alle aree sensibili individuate nel paragrafo precedente i processi strumentali attraverso i quali potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione delle

fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale sono:

- Accesso al pc aziendale;
- Gestione delle comunicazioni informatiche e/o telematiche con i terzi;
- Gestione delle comunicazioni informatiche e/o telematiche con la Pubblica Amministrazione.

E.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti;
- il Manuale della Qualità.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori e Consulenti tramite apposite clausole contrattuali, di:

- utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali;
- mantenere le proprie credenziali confidenziali e non divulgare le stesse a soggetti terzi. In caso di sospetto di accesso abusivo deve essere informato senza ritardo il proprio superiore gerarchico e l'OdV;
- non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

Per tutti i Destinatari, è inoltre fatto divieto di:

- connettere ai sistemi informatici della Società, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
- acquisire, possedere o utilizzare nella Società strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o

telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi diversi da quelli autorizzati dalla policy aziendale in materia;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o, in qualunque altro modo, documenti informatici;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati non veritieri o, in qualunque modo, alterati.

E.5. Protocolli specifici

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ENGHOUSE ITALY prevede che il Responsabile dell'Area IT si assicuri che:

- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed

univoci;

- la corretta gestione delle password sia definita da istruzioni chiare e precise, comunicate a tutti gli utenti per la selezione, l'utilizzo e la scadenza della *password*;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano tracciabili;
- le postazioni di lavoro siano impostate in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- gli accessi alle stanze server siano riservati unicamente al personale autorizzato;
- ogni sistema informatico societario sia protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico altrui, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- i sistemi informatici devono essere dotati di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- gli account attribuiti ai dipendenti una volta concluso il relativo rapporto contrattuale siano cancellati.

ENGHOUSE ITALY, inoltre, a presidio dei reati contemplati dalla presente parte speciale ha adottato il "IDLO2 Gestione Privacy", che si trova all'interno del Sistema Gestione Qualità, che definisce le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi.

Tale documento costituisce parte integrante del Modello e garantisce:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

E.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV di ENGHOUSE ITALY, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati oggetto della presente parte speciale:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso ENGHOUSE ITALY e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE F – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

F.1. La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto di autore

La Parte Speciale F tratta dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, introdotti all'art. 25-*novies* del Decreto dalla L. 99/09, come di seguito brevemente illustrati.

Art. 25 *novies* D.lgs. 231/01:

- **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno ex art. 171 co. 1, lett. a) – bis e co. 3 L. n. 663/1941 (c.d. legge sul diritto di autore).**

Rilevano ai fini 231 solo quelle condotte aventi ad oggetto:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della Società, ad esempio, qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto di autore.

- **Duplicazione a fini di lucro di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti i supporti non contrassegnati dalla SIAE ex art. 171 bis, L. n. 633/1941.**

Il reato in oggetto punisce l'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita e detenzione di programmi per elaboratore a scopo commerciale o imprenditoriale e locazioni di programmi "pirata".

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque riproduce su supporti non contrassegnati da SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul diritto di autore.

Tale reato, ad esempio, potrebbe essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

- **Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio ex art. 171 ter L. n. 633/1941.**

La fattispecie in esame è volta alla tutela di una serie di opere dell'ingegno, opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo concernenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche e punisce chiunque le duplichi, le riproduca, le trasmetta per uso non personale dell'opera dell'ingegno.

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi ex art. 171 septies, L. n. 633/1941.**

Tale reato estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

La fattispecie in esame è volta a tutelare le funzioni di controllo della SIAE, ed è un reato di pericolo, il quale anticipando la tutela del diritto di autore alla mera condotta, ritiene integrato il reato *de quo* con la mera violazione dell'obbligo in oggetto.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, la suddetta fattispecie di reato si ritiene

difficilmente configurabile da parte della stessa.

- **Produzione importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazioni di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato ex art. 171-octies, L. n. 633/1941.**

Il reato in esame punisce la produzione importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazioni di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Come indicato dalla norma in oggetto, all'interno del conetto di "accesso condizionato" rientrano tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti libere italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Anche la suddetta fattispecie si ritiene difficilmente configurabile da parte della Società.

F.2. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY

In relazione ai reati sopra descritti, l'area ritenuta specificamente più a rischio, ai fini della presente parte speciale, comprende:

- tutte quelle funzioni aziendali che si occupano degli approvvigionamenti informatici (nel caso in cui non acquistino prodotti con regolare licenza per un risparmio di spesa);
- tutte le funzioni che seguono più da vicino la realizzazione di progetti dell'Azienda, nel caso in cui utilizzino idee e prodotti dei *competitors* al fine di non investire risorse nella Ricerca e Sviluppo.

Le fattispecie in esame potrebbero essere integrate, ad esempio, dal dipendente/collaboratore che duplica, al fine di fare trarre profitto alla Società, programmi per elaboratore (si pensi all'immediato risparmio di spesa conseguente al mancato acquisto delle licenze previste) oppure porta avanti nell'iter autorizzativo un progetto per la realizzazione di un impianto, coperto da *copyright* altrui, allo scopo di risparmiare investimenti in Ricerca e Sviluppo.

F.3. Processi strumentali

Con riferimento alle aree sensibili individuate nel paragrafo precedente i processi strumentali attraverso i quali potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale sono:

- accesso al pc aziendale;
- gestione delle comunicazioni con i terzi;
- accesso a informazioni riservate di clienti;
- progettazione software ENGHOUSE ITALY.

F.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- il Manuale della Qualità;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti;
- le disposizioni previste dall'ordinamento per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (ad es. per l'utilizzo di un'immagine a scopo pubblicitario);
- la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice di proprietà intellettuale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i dipendenti ENGHOUSE ITALY di:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico;

- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale software non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale coperto da altrui diritto di autore.

E', altresì, vietato:

- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- modificare in qualunque modo la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (ad es. sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere, condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere a un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterare i dati ivi contenuti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di parti terze, comprensivo di archivio, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o parti terze, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti al fine di pubblicizzare o promuovere prodotti assicurativi;
- riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti del 15 % per sola finalità di agevolare la lettura e l'esame delle tematiche ivi trattate.

F.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato:

- PG27 Procedura volta ad evitare i reati contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazione del diritto di autore all. 8;
- IDL02 Gestione Privacy, che si trova all'interno del Sistema Gestione Qualità;
- le disposizioni relative alla procedura IT (con verifica relativa alle licenze dei software utilizzati);

Talidocumenti costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

Inoltre, la Società:

- gestisce come riservati i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche) incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso;

- fa sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informa i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i loro codici di accesso;
- imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano autorizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- limita gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, o capace di impedirle o interromperle;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus in modo tale che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. virus) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad es. siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazione di file);
- impedisce l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di *file sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- prevede un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione delle risorse del sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

- limita l'accesso alla rete aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- effettua, periodicamente in presenza di accordi sindacali che autorizzano in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti, nonché rielabora con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;
- verifica periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- consegnare ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con le costruzioni sul corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- richiama periodicamente i propri Dipendenti, anche attraverso apposite attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- disciplina attraverso procedure o policy aziendali le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche password a tale scopo generate;
- verifica periodicamente che non sia pubblicato sul proprio sito internet aziendale materiale non autorizzato;
- fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa i potenziali rischi in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'attività di configurazione del sito internet aziendale.

F.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV di ENGHOUSE ITALY, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati oggetto della presente parte speciale:

a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;

- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso ENGHOUSE ITALY e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

G.1. La tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio.

La Parte Speciale G tratta dei delitti contro l'industria e il commercio, introdotti all'art. 25-*bis*1 del Decreto dalla L. 99/09. Assumono particolare rilievo per ENGHOUSE ITALY le fattispecie di seguito elencate. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente parte speciale si rinvia in ogni caso al Codice Etico adottato dalla Società, che costituisce parte integrante del Modello.

Art. 25 *bis*1 D.lgs. 231/01:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose, o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il reato in oggetto punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La fattispecie in oggetto punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

G.2.e G.3 Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e Processi strumentali

I reati sopra descritti, si potrebbero concretizzare utilizzando marchi, nomi commerciali e/o brevetti, etc., in violazione di preesistenti diritti di privativa altrui, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita, a partire dal lancio commerciale dei prodotti.

Particolare attenzione deve, altresì, essere posta nella fase di pubblicizzazione dei prodotti/invio delle relative offerte, al fine di evitare che siano reclamizzate qualità e/o *performances* non realmente possedute.

G.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Manuale della Qualità;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti;

- le disposizioni previste dall'ordinamento per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (ad es. per l'utilizzo di un'immagine a scopo pubblicitario);
- la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice di proprietà intellettuale;

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti ENGHOUSE ITALY di:

- svolgere con la massima diligenza e accuratezza - ove opportuno - le ricerche di anteriorità relative a marchi, brevetti o segni distintivi che si intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;
- ottenere, se del caso, dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti o segni distintivi, specifiche dichiarazioni volte ad attestare di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi e di garantire che i medesimi non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- assicurare la conformità dei prodotti consegnati ai clienti rispetto a quanto concordato;

ENGHOUSE ITALY, inoltre, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- utilizzare nomi e marchi con l'intento di confondere gli eventuali acquirenti dei prodotti o per confondere i propri prodotti con quelli di aziende terze;
- violare i diritti di privativa altrui utilizzando marchi o brevetti di terzi senza il loro consenso;
- commercializzare o presentare per la vendita prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto reclamizzato, o che riportino indicazioni geografiche o denominazioni di origine false;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti e, più in generale, porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti;
- acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito;
- consegnare agli acquirenti prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto concordato.

G.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha adottato:

- PG27 Procedura volta ad evitare i reati contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazione del diritto di autore all. 8;
- IDL02 Gestione Privacy, che si trova all'interno del Sistema Gestione Qualità;
- le disposizioni relative alla procedura IT (con verifica relativa alle licenze dei *software* utilizzati);

Talidocumenti costituiscono parte integrante del Modello e garantiscono:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

G.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV di ENGHOUSE ITALY, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati oggetto della presente parte speciale:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto informatico oltre che cartaceo;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso ENGHOUSE ITALY e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE H – REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA ESFRUTTAMENTO DEL LAVORO (C.D. CAPORALATO) E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

H.1. La tipologia del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Parte Speciale H contiene i criteri di condotta e comportamentali che devono essere posti in essere dai Destinatari del Modello, in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introdotto all'art. 25-*quinqüies* del Decreto con la L. 199/2016, nonché in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 286/1998, introdotto all'art. 25-*duodecies* del decreto con il D.lgs. 109/2012.

Art. 25 *quinqüies* D.lgs. 231/01:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori**

L'art. 603 *bis* c.p. punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono circostanza aggravante, con un aggravio di pena, l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica, con aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei lavoratori reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 25-duodecies D.lgs. 231/01:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Ai sensi dell'art. 22, co. 12**bis** del D.lgs. 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, viene punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia annullato o revocato, o scaduto, se non è stato chiesto nei termini di legge il rinnovo.

Il comma 12 *bis* del suddetto articolo prevede tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, disponendo che le pene per il fatto di cui al precedente comma sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati:

- a) sono in numero superiore a tre;
- b) sono minori in età non lavorativa;
- c) sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* del codice penale⁴.

La responsabilità dell'ente sussiste quando il reato è commesso, nell'ipotesi aggravata di cui al comma 12 *bis*, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico,

⁴L'art. 603 *bis* del codice penale, rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", al comma terzo indica quali circostanze aggravanti:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei lavoratori reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

e quindi bisogna che tutti gli elementi del fatto siano oggetto della coscienza e volontà dell'agente, ossia del datore di lavoro.

H.2. e H.3 Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e processi strumentali

In relazione al reato sopra descritto, l'area ritenuta specificamente più a rischio (coincidente anche con l'omonimo processo strumentale) ai fini della presente parte speciale, risulta essere il processo di selezione e assunzione del personale.

H.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori e Consulenti tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, e quella di impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé i reati suddetti, possano potenzialmente diventarli;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei dipendenti.

H.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio

reato della presente parte speciale ha adottato la seguente procedura specifica, definendo le modalità operative a cui la Società deve adeguarsi:

- PG16 Gestione Personale Formazione all. 4;

Tale procedura costituisce parte integrante del Modello e garantisce:

- la *segregazione dei compiti*, laddove prevedono separatezza tra le diverse funzioni all'interno della medesima area di attività;
- la *tracciabilità* di ogni singolo passaggio attraverso idonea documentazione.

H.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio e verifica la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE I – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I.1. La tipologia del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La Parte Speciale I tratta del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 377 *bis* del codice penale, introdotto all'art 25-*decies* del Decreto dalla L. 116/2009.

Art. 25-*decies* D.lgs. 231/01:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 377 *bis* c.p.)

L'art. 377 *bis* c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”*.

Con la locuzione “Autorità Giudiziaria” si intende indicare non solo i magistrati esercenti la funzione giudicante, ossia i giudici, ma anche quelli che svolgono la funzione inquirente, e quindi i Pubblici Ministeri. Integra, dunque, la fattispecie in esame la condotta di chi, a titolo esemplificativo, induca, con le modalità sopra descritte, a rendere dichiarazioni mendaci la persona, anche indagata, chiamata a presentarsi al pubblico ministero.

La condotta incriminata coincide in parte con quella del delitto di intralcio alla giustizia di cui al precedente articolo 377 c.p.. A differenza di questa, tuttavia, è necessario che la persona subornata sia effettivamente indotta, in modo che non renda le dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria; sicché la fattispecie in esame, reato di danno, rappresenta una progressione nell'offesa del medesimo bene giuridico tutelato dall'art. 377 c.p., reato di pericolo. L'evento del reato può essere integrato anche dal legittimo esercizio della facoltà di non rispondere.

I.2. e I.3. Aree sensibili in ENGHOUSE ITALY e processi strumentali

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, il rischio di commissione non è intrinsecamente riferibile alle specifiche attività svolte da ENGHOUSE ITALY, ma è presente ogniqualvolta un dipendente o un collaboratore di ENGHOUSE ITALY, in virtù del rapporto di lavoro o comunque di collaborazione con essa, ovvero qualunque altra persona, siano chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, in relazione al quale sussista un interesse della Società.

I.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé il reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo. In particolare è fatto espresso divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutti gli eventuali rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali nei quali siano coinvolti interessi della Società.

I.5. Protocolli specifici.

Al fine di attuare i principi di comportamento di cui sopra ENGHOUSE ITALY a presidio del rischio reato della presente parte speciale ha espressamente previsto:

- l'obbligo per l'Esponente Aziendale e/o Terzi Destinatari del Modello, che siano chiamati, in virtù del proprio rapporto con la Società, a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, di informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e l'Ufficio del Personale e l'O.D.V., segnalando eventuali anomalie, fatto salvo il rispetto dell'eventuale segreto istruttorio. L'O.d.V. ha la facoltà di convocare tali soggetti per richiedere chiarimenti;
- il divieto, per ogni Esponente Aziendale, di indurre con violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità e comunque di esercitare qualsiasi forma di pressione sulla persona che sia chiamata, nell'ambito di un procedimento penale, a rendere dichiarazioni mendaci o ad esercitare la facoltà di non rendere dichiarazioni.

I.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati ambientali e verifica la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'Organismo di Vigilanza, i documenti da lui richiesti in apposito documento riassuntivo dei flussi informativi.

I Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.